

ingiuntivo, che tuttavia non risulta mai essere stato depositato (e tantomeno emesso). Non pare possa revocarsi in dubbio il grave ed ingiustificato effetto denigratorio di tale comportamento, da ritenersi illecito ex art. 2598 n. 2 c.c. Come è noto, la norma invocata ritiene concorrenzialmente sleale la diffusione di "notizie e apprezzamenti sull' attività di un concorrente, idonei a determinare un discredito". La disposizione, inserita nel contesto della disciplina della concorrenza (che si incentra sul concetto di danno concorrenziale potenziale e quindi riguarda solo le attività atte ad incidere negativamente sulla proiezione sul mercato del concorrente) si riferisce pertanto essenzialmente ad una denigrazione della attività imprenditoriale che possa determinare discredito negli utenti in relazione ai prodotti o servizi offerti in concorrenza con quelli del denigrante, nonché alla situazione di insinuato squilibrio finanziario della stessa. Ed è in relazione a tali ipotesi "minimali" che la giurisprudenza ha elaborato criteri di valutazione estremamente restrittivi, richiedendo che le notizie e gli apprezzamenti siano non solo rigorosamente veritieri ma anche esposti in modo obbiettivo (si vedano le pronunce in tema di pubblicità comparativa) che non ecceda l' esigenza di informazione del pubblico cui è destinata. Nessuno di tali criteri è stato rispettato dalle comunicazioni di [redacted] alla clientela della ricorrente, che, al contrario è stata raggiunta da notizie false, accompagnate da documentazione artatamente predisposta in modo da generare erronei

convincimenti sulla decozione di [REDACTED] e sulla sua scorrettezza nei rapporti con il personale.

- B) Ove la resistente perseguisse nei suoi comportamenti denigratori, indubbiamente creerebbe una situazione di pericolo per lo stesso svolgimento dell'attività di [REDACTED] certamente non suscettibile di riparazione meramente pecuniaria.
- C) Pertanto, sussistendo i requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", la pretesa cautelare di [REDACTED] può trovare accoglimento e deve inibirsi a [REDACTED] ogni ulteriore atto di denigrazione commerciale della ricorrente presso la clientela.
- D) Può altresì disporsi in via anticipatoria la sanzione di cui all' art. 614 bis c.p.c., infliggendo la sanzione di euro 1.000,00 per ogni ulteriore condotta di denigrazione, tanto per iscritto che orale, che dovesse verificarsi ai danni di [REDACTED] da parte di [REDACTED] suoi soci e collaboratori.
- E) Poiché la condotta illecita è stata tenuta su un terreno essenzialmente comunicativo, pare al Tribunale che la pubblicazione della presente ordinanza, anche per estratto, su un giornale rappresenti adeguato strumento cautelare per impedire alle condotte tenute di raggiungere ulteriori effetti screditanti.
- F) Ai sensi dell' art. 669 octies c.p.c. la resistente deve altresì essere condannata a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, qui liquidate in euro 3.083,34 di cui euro 283,34 per spese, euro 500,00 per diritti ed euro 2.300,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 12,5% spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale ritiene illecita ex art. 2598 n. 2 c.c. la denigrazione commerciale di [REDACTED], attuata da [REDACTED] mediante comunicazione alla clientela di notizie false e lesive dell' integrità professionale della ricorrente e ne inibisce ogni ulteriore prosecuzione; fissa una penale di euro 1.000,00 per ogni ulteriore atto di denigrazione che venga rivolto, per iscritto o oralmente, alla clientela della ricorrente da parte di [REDACTED] o suoi soci; autorizza la pubblicazione della presente ordinanza (anche per estratto) sul quotidiano "La Provincia", a cura della ricorrente ed a spese della resistente [REDACTED] condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] s.r.l. le spese del presente procedimento, come sopra liquidate in euro 3.083,34, oltre IVA, CPA e 12,5% spese generali.

Si comunichi

Così deciso in Milano il 26/10/09

il giudice

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 1^a CIVILE
DEPOSITATO OGGI

★ 27 OTT. 2009 ★

[REDACTED]
[REDACTED]

FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 27.10/09
DA [REDACTED]